

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4915 del 15/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLCARNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza Gentili n.16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a macellazione carni sito in Comune di Forlimpopoli, Via Prati n.1160
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5096 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLCARNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza Gentili n.16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a macellazione carni sito in Comune di Forlimpopoli, Via Prati n.1160.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 02/02/2017, acquisita al Prot. Com.le 1183 e da Arpae al PGFC/2017/1783 del 06/02/2017, da **ROMAGNOLCARNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza Gentili n.16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a macellazione carni sito in Comune di Forlimpopoli, Via Prati n.1160, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3117 del 24/02/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/2867, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 07/03/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 3812 e da Arpae al PGFC/2017/3562;

Atteso che in data 14/03/2017 il SUAP del Comune di Forlimpopoli con Nota Prot. Com.le 4209, acquisita da Arpae al PGFC/2017/3927, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;

Considerato che, a seguito di richiesta da parte della Ditta, il SUAP del Comune di Forlimpopoli, con Nota Prot. Com.le 6326 del 19/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5911, ha concesso proroga dei termini di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Atteso che la Ditta in data 22/05/2017 ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 7698-7699-7700-7701-7704-7705-7706-7707-7708-7709-7710 e da Arpae ai PGFC/2017/8424-8425-8499-8500-8501-8502;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 14483 del 13/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13544, il Responsabile del VI Settore del Comune di Forlimpopoli ha comunicato quanto segue *"(...) Visto quanto emerso e documentato nella suddetta relazione di impatto acustico realizzata dal Dott. Paolo Galeffi, nella quale si evidenzia che:*

- l'attività produttiva oggetto di valutazione rispetta i limiti assoluti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97, definiti per la classe acustica III di appartenenza del ricettore maggiormente esposto, relativamente al periodo di riferimento diurno di esercizio dell'attività aziendale.*
- l'attività produttiva oggetto di valutazione consente il rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 nei confronti del ricettore sensibile maggiormente esposto, relativamente al ricettore sensibile maggiormente esposto, relativamente al periodo di riferimento diurno di esercizio dell'attività aziendale, per mancato superamento della soglia diurna di applicabilità del criterio differenziale stesso.*

Con la presente si rilascia nulla osta di valutazione di impatto acustico alla ditta ROMAGNOLCARNI SOC. COOP. AGR., per l'insediamento sito in Forlimpopoli Via Prati n. 1160, riferito al procedimento in essere."

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo- procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 11865 del 24/07/2017 a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/11169;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopra richiamato, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ROMAGNOLCARNI SOCIETA' CO-OPERATIVA AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n. 12 del 26/03/2013 rilasciato dal comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore

ROMAGNOLCARNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (C.F./P.IVA 02238580407) con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza Gentili n.16, **per l'insediamento adibito a macellazione carni sito in Comune di Forlimpopoli, Via Prati n.1160.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Visto il D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la domanda presentata al Comune di Forlimpopoli in data 02/02/2017 Prot. 1883 dalla Sig.ra RENZI MIRELLA, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ROMAGNOLCARNI SOC.COOP. AGR. P.I. 02238580407, che esercita l'attività di “Macellazione carni” nell'immobile sito in Forlimpopoli in via Prati n. 1160 (Fg. 25 mapp. 214-466-465), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali dell'attività medesima;
- Visto il parere favorevole di HERA S.p.a., espresso con Nota PG. 63836 del 27/06/2017 nelle cui premesse è riportato "(...) Considerato che la ditta intende installare una recinzione al fine di delimitare l'area di accesso al pozzetto di prelievo, per consentire l'uso del campionatore automatico (...)”;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Romagnolcarni Soc. Coop. Agricola
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA PRATI, 1160 - FORLIMPOPOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	LAVORAZIONE CARNI
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	10.000 mc/anno - 0,5 l/sec
Ricettore dello scarico:	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Vasca di decantazione/filtrocclea
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento in premessa indicato è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera nel parere sopra richiamato nonché delle seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale

- nella qualità e quantità dello scarico,
5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
 6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate il Comune di Forlimpopoli si riserva di intervenire a termini di legge.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature, condensa celle frigorifere, lavaggio automezzi e acque reflue di dilavamento piazzali sporchi (520 mq).**
- 2) Non sono ammessi in fognatura i reflui prodotti dalle lavorazioni delle budella di coniglio che dovranno essere stoccati nell'apposita vasca di accumulo (capacità 45 mc) e smaltiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente. La documentazione fiscale comprovante lo smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:
 - **COD <=2000 mg/l;**
 - **BOD5 <=1000 mg/l;**
 - **N-NH4 <=100 mg/l;**
 - **Ptot <=20 mg/l;**
 - **Tens. tot. <=25 mg/l.**
- 4) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **10.000 mc/anno; 0,5 l/sec.** Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **vasche di decantazione e filtrococcia** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) **Entro tre mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo** devono essere installati:
 - **misuratore di portata elettromagnetico** o strumentazione equivalente, sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche, approvato e piombato da Hera;
 - **recinzione** di delimitazione dell'area di accesso al pozzetto di prelievo campioni.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai p.ti 5 e 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o

malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) **L'avvenuta installazione del misuratore di portata e della recinzione di cui al punto 6, dovrà essere tempestivamente comunicata, allegando la documentazione tecnica eventualmente necessaria alla descrizione delle opere eseguite.**

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.